



*Città di Randazzo*  
*Città Metropolitana di Catania*

DISCIPLINARE DI INCARICO

L'anno duemilaventitre il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_

TRA

l'Amministrazione Comunale di Randazzo nella persona del Capo I Settore – Affari Generali, Personale e Servizi Sociali Sig. Giardina Francesco nato a Randazzo (CT) il 23/09/1959 e domiciliato per questo atto presso il Palazzo Municipale sito in Piazza Municipio, 1 in Randazzo, da una parte

E

La Dott.ssa D'Amico Maria nata a Randazzo il 14 /12/1972 e residente a Randazzo (CT) in via Macallè n.5/A

Si stipula il presente disciplinare per l'adempimento dell'incarico di "Medico Competente", giusto D.L.gs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Durata dell'incarico decorrenza dal \_\_\_\_\_ sino al \_\_\_\_\_

L'espletamento dell'incarico comprende

**1) COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE**

Il medico competente ai sensi dell'art. 25 del Dlgs 81/2008:

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del Dlgs. 81/2008 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio di cui alla lettera f), aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia.

- d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria, in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;
- f) invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal decreto legislativo 81/2008, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all'ISPESL anche a traverso il proprio medico di medicina generale;
- g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del d.lgs 81/2008 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'art. 35 del d.lgs 81/2008, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- j) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- k) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria; Il comune di Randazzo si impegna a trasmettere al Medico Competente nominato tutte le informazioni utili sui processi e sui rischi connessi con l'attività produttiva ai sensi del D.lgs. 81/2008, nonché indicazioni sulla mansione specifica svolta dai lavoratori. Il Medico Competente si impegna ad utilizzare le informazioni ai soli fini della tutela dei lavoratori, salvaguardando la riservatezza circa le procedure di lavoro ed a trattare le informazioni di cui verrà a conoscenza nel rispetto del D.lgs 81/2008. Lo svolgimento dell'attività del medico competente deve altresì essere svolta secondo quanto disposto dagli art. 39 e 40 del D.L.vo 81/2008.

## **2) SORVEGLIANZA SANITARIA**

La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente secondo quanto disposto dall'art. 41 del D.L.gs. 81/2008.

La sorveglianza sanitaria comprende:

- a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- b) visita medica periodica compreso esame audiometrico, esame spirometrico, elettrocardiogramma, esame glicemico, valutazione clinica del rachide ecc. (ove occorra), screening visivo (visiotest) per tutti i video terminalisti, per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali



accertamenti, qualora non prevista da specifica normativa, viene stabilita di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio;

- c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

Le visite mediche non possono essere effettuate:

- a) in fase preassuntiva;
- b) per accertare stati di gravidanza;
- c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'art. 25 del D.lgs 81/2008, comma 1, lettera e).

Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica;

- a) idoneità;
- b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- c) inidoneità temporanea;
- d) inidoneità permanente.

Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

Dei giudizi sopra citati il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.

Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

- 3) Il Medico Competente, ai sensi dell'art. 29 D.Lgs 81/2008, dovrà collaborare con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, i Datori di Lavoro ed i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza alla stesura dei documenti di valutazione del Rischio ed al loro aggiornamento;
- 4) Il Medico Competente, secondo quanto previsto dal D.lgs. 81/2008, dovrà collaborare con i Datori di Lavoro in materia di primo soccorso, per i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

### 3) PLATEA DEI DIPENDENTI COMUNALI

In atto la platea dei dipendenti comunali è la seguente:

Totale dipendenti n. 99

Dipendenti a tempo indeterminato (ruolo) n. 44

Dipendenti a tempo determinato (contrattisti ex LSU) n. 55

Rispetto alle mansioni i suddetti dipendenti risultano distribuiti come di seguito:

n. 49 impiegati amministrativi e tecnici

n. 06 addetti Polizia Municipale (di cui 3 ausiliari del traffico)

n. 2 addetti Polizia Ambientale

n. 38 operatori e collaboratori tecnici (addetti alle strade, alla segnaletica, idraulici, elettricisti, alla pulizia uffici, all'asilo nido, al centralino telefonico, ai musei, ai terminali ecc.)

n. 1 autista scuolabus

n. 3 educatori asilo nido

Il Medico Competente

---

Il Capo I S.O.

---